



# **CITTÁ DI ROSARNO**

- Provincia di Reggio Calabria -

—

## **“IL GARANTE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA DEL COMUNE DI ROSARNO”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> - Approvato con delibera del C.C. n. 3 del 30/01/2017. Avvenuta pubblicazione dal 02/02/2017 al 04/03/2017.

# INDICE

INDICE .....	2
ARTICOLO 1 –.....	3
ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA .....	3
ARTICOLO 2 –.....	3
NOMINA, DURATA, INCOMPATIBILITÀ .....	3
ARTICOLO 3 –.....	3
COMPITI DEL GARANTE .....	3
ARTICOLO 4 –.....	5
POTERI DEL GARANTE.....	5
ARTICOLO 5 .....	5
FORMA DI TUTELA .....	5
ARTICOLO 6 .....	5
STRUTTURA E PERSONALE .....	5
ARTICOLO 7 .....	5
RAPPORTO CON GLI ORGANI COMUNALI .....	5
ARTICOLO 8 .....	5
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA .....	5
ARTICOLO 9 .....	5
PRIVACY .....	5

# **IL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI ROSARNO**

## **Articolo 1 –**

### **Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

1. Nell'ambito del Comune di Rosarno è istituito il “Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale.
2. Il Garante è un organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale .

## **Articolo 2 –**

### **Nomina, durata, incompatibilità**

1. Il Garante è nominato con voto favorevole dalla maggioranza dei componenti del consiglio comunale.
2. Il Garante è scelto, previo avviso pubblico, tra le persone che dispongono di particolare competenze nel settore della tutela dei diritti dei minori o dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.
3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:
  - a) Laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;
  - b) Competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
  - c) Competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori
4. Il garante resta in carica due anni e opera in regime di *prorogatio*, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
5. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può rivestire ruoli di amministratore o dipendente del Comune di Rosarno né di aziende e/o organismi partecipante dallo stesso Comune;
6. Non possono rivestire il ruolo di Garante il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.
7. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito e non ha diritto ad alcuna indennità.

## **Articolo 3 –**

### **Compiti del Garante**

1. Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;
  - a) promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento

delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

- b) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio Comunale, e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
  - c) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa;
  - d) promuove iniziative per la prevenzione e la protezione dai rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico;
  - e) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali della magistratura minorile;
  - f) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;
  - g) monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
  - h) promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
  - i) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
  - j) segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
  - k) esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;
  - l) verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
  - m) promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia all'adolescenza;
  - n) orienta agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
  - o) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
  - p) promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
  - q) monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio- educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
  - r) avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - s) avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
  - t) collabora con il Garante nazionale e regionale.
2. In generale il Garante ispira la propria azione al rispetto di quattro principi fondamentali:
- a. principio di non discriminazione;

- b. principio del miglior interesse del minore;
- c. diritto alla vita, alla sopravvivenza e sviluppo;
- d. partecipazione e rispetto per l'opinione del minore.

#### **Articolo 4 –**

##### **Poteri del Garante**

1. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Garante può:
  - a. Chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;
  - b. Verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti del comune, dei servizi sociali comunali, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;
  - c. Raccomandare all'amministrazione comunale misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa.

#### **Articolo 5**

##### **Forma di tutela**

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

#### **Articolo 6**

##### **Struttura e personale**

1. Il Garante, per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui al presente regolamento, si avvale degli uffici e del personale dei servizi sociale, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del comune.

#### **Articolo 7**

##### **Rapporto con gli organi comunali**

1. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, possono richiedere relazioni e ascoltare in commissione il Garante relativamente alle azioni svolte nell'esercizio delle sue azioni.
2. Il Garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:
  - a) Riferisce alle autorità competenti e agli organi comunali dei casi in cui riveli o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o rischio per i minori;
  - b) Riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, di norma ogni sei mesi, alla competente commissione Consiliare e all'Ass.re Comunale per la famiglia e le politiche sociali:

#### **Articolo 8**

##### **Istituzione della giornata dei Diritti dell'Infanzia**

1. Alla fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore dei minori è istituita la "Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza" che verrà celebrata annualmente il 20 Novembre di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia istituita dalle Nazioni Unite nel medesimo giorno.

#### **Articolo 9**

##### **Privacy**

- 1 Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.e ii.